

TITOLI: DEPOSITO TITOLI A CUSTODIA, IN AMMINISTRAZIONE**SEZ. I INFORMAZIONI SULLA BANCA**

BANCA DI SASSARI S.p.A. (codice ABI 5676.2)

Società per Azioni con sede legale ed amministrativa in V.le Mancini, 2 - 07100 Sassari - Tel. 079 221511 Fax 079 221739

R.E.A. C.C.I.A.A. Sassari 103585 Reg. soc. / Cod. fisc. / P. IVA 01583450901

Capitale Sociale €57.775.760,13 i.v. - Riserve e fondi di riserva €139.342.024,31

Gruppo bancario Banca popolare dell'Emilia Romagna n.5387.6

- Aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi
- Aderente al Consorzio PattiChiari
- Aderente al Conciliatore BancarioFinanziario –Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie– ADR

Sito internet [Http://www.bancasassari.it](http://www.bancasassari.it) indirizzo e-mail direzionegenerale@bancasassari.it

SEZ. II CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI**Struttura funzione economica**

In base a tale contratto la banca custodisce e/o amministra, per conto del cliente, strumenti finanziari e titoli in genere, cartacei o dematerializzati (azioni, obbligazioni, titoli di Stato, quote di fondi comuni di investimento, ecc.). La banca, in particolare, mantiene la registrazione contabile di tali strumenti, cura il rinnovo e l'incasso delle cedole, l'incasso degli interessi e dei dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, procede, su incarico espresso del cliente, a specifiche operazioni (esercizio del diritto di opzione, conversione, versamento di decimi) e in generale alla tutela dei diritti inerenti i titoli stessi. Nello svolgimento del servizio la banca, su autorizzazione del cliente medesimo, può subdepositare i titoli e gli strumenti finanziari presso organismi di deposito centralizzato ed altri depositari autorizzati.

Principali rischi tipici (generici e specifici)

Tra i principali rischi vanno tenuti presenti:

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto.

SEZ. III CONDIZIONI ECONOMICHE**SPESE E COMMISSIONI****Spesa tenuta conto titoli per semestre (1/12 – 31/5 ovvero 1/6 – 30/11) o frazione**

- depositi contenenti solo titoli di Stato	€10,00
- depositi contenenti obbligazioni, azioni, titoli esteri e altri valori (esclusi quote di fondi comuni collocati dalla banca, azioni BpER Int.SICAV, libretti a risparmio, certificati di deposito, azioni ed obbligazioni della nostra banca e di banche del Gruppo)	€31,00
- azioni e obbligazioni Banca di Sassari (e banche del gruppo bancario BpER)	0
- libretti di risparmio, certificati di deposito Banca di Sassari (e banche del gruppo bancario BpER)	0
- SICAV	0
- Fondi Comuni collocati dalla Banca	0

Commissioni su pagamento cedole e dividendi e rimborso titoli scaduti/estratti (escluse le operazioni riguardanti azioni ed obbligazioni Banca di Sassari, delle banche del Gruppo e titoli di Stato):

- se titoli italiani	€ 2,60
- se titoli esteri	€ 2,60

(oltre alle spese reclamate dalla Società e/o casse incaricate)

Invio posizione titoli

(con esclusione dei depositi contenenti solo titoli di Stato, azioni e obbligazioni emesse da banche del Gruppo BpER, azioni BpER Int.SICAV e quote di fondi ARCA ed OPTIMA)

€ 2,58

• Commissione per ogni informativa <i>periodica</i>	(causale 303)	€ 1,06
• Commissione per <i>altre comunicazioni</i> relativa alla trasparenza bancaria	(causale 304)	€ 1,06
• Commissione per ogni comunicazione relativa a <i>modifiche del contratto</i>	(causale 302)	€ 1,06

con esclusione dei depositi contenenti solo prodotti emessi dalla Banca (azioni, obbligazioni, libretti di risparmio e certificati di deposito) alla data della comunicazione

Altre informative

Commissione € 1,03

Trasferimento da un deposito ad un altro e a banche del Gruppo

spesa massima per ogni disposizione di trasferimento, per ogni titolo € 0

Spese per operazioni varie sul capitale e sostituzione di certificati

- per ogni operazione (oltre alle spese reclamate dalle società e/o casse incaricate) € 7,75

Richieste di certificazioni attestanti il possesso di titoli in deposito

- per ogni certificazione emessa € 10,00

Ricerche varie con emissione fotocopie (spese per l'intero documento in fotocopia)

- per ogni documento archiviato in forma elettronica (oltre spese telex/telefoniche) € 5,00

- per ogni documento archiviato in forma cartacea (oltre spese telex/telefoniche) € 10,00

Consegna materiale di titoli a clienti o ad altri Istituti, trasferimento contabile ad altri Istituti

- titoli italiani € 0

- titoli esteri € 0

salvo rimborso spese di assicurazione e trasporto ed eventuali spese reclamateci

Spese per gestione della fiscalità americana – per semestre (1/12 – 31/5 ovvero 1/6 – 30/11)
o frazione; depositi contenenti titoli americani €25,00

Rimborso titoli e cedole in divise estere

- commissioni di intervento 0,20%
- cambio B.C.E. (Reuters pag. ECB37) di 2 giorni lavorativi antecedenti la data di scadenza,
ovvero la data di effettivo incasso della divisa dalla controparte, con spread massimo di 0,25%

VALUTE

Pagamento cedole e rimborso titoli scaduti/estratti

Scarto valuta rispetto al primo giorno utile per la riscossione:	(giorni lavorativi)
titoli di stato italiani	0
rimborso BOT	0
altri titoli	2
nostra emissione (comprese le banche del Gruppo)	0
accredito dividendi	2

Oneri fiscali:

addebito delle ritenute con valuta coincidente a quella dell'operazione che le ha determinate.

Il cliente è tenuto a rimborsare alla Banca l'imposta di bollo e tutti gli oneri fiscali derivanti dal suindicato rapporto di deposito e dai suindicati servizi.

SEZ. IV CONDIZIONI CONTRATTUALI**Norme che regolano il servizio di deposito a custodia e/o amministrazione di titoli e strumenti finanziari****Poteri di rappresentanza – revoca, modifica e cessazione**

Il depositante è tenuto ad indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo e ad operare con la Banca, precisando gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate.

Il depositante ed i soggetti di cui sopra sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la Banca, la propria sottoscrizione autografa, in forma grafica corrispondente alla firma depositata presso lo sportello ove il rapporto di deposito è intrattenuto, ovvero – previo accordo tra le parti – nelle altre forme consentite dalle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza.

Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione, inviata a mezzo di lettera raccomandata, e non siano trascorsi 5 (cinque) giorni dal ricevimento della stessa, ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque siano state rese di pubblica ragione.

Salvo disposizione contraria, l'autorizzazione a disporre del deposito conferita successivamente non determina revoca implicita delle precedenti disposizioni.

Qualora il deposito sia intestato a più soggetti, gli stessi dovranno congiuntamente nominare i soggetti autorizzati a rappresentarli, nonché congiuntamente comunicare alla Banca le eventuali modifiche delle facoltà concesse ai medesimi. La revoca della rappresentanza può essere effettuata, in deroga all'art. 1726 cod. civ., anche da uno solo dei contestatari. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce vale quanto stabilito ai commi precedenti. Il cointestatario che abbia disposto la revoca è tenuto a darne tempestivamente notizia agli altri cointestatari.

Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando la stessa non ne abbia avuto notizia legalmente certa.

Vendita dei titoli a seguito di inadempimento del depositante

Se il depositante non adempie puntualmente ed interamente alle proprie obbligazioni, la Banca lo diffida a mezzo di lettera raccomandata a pagare quanto dovuto entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

Qualora, decorso detto termine, il depositante rimanga moroso, la Banca può avvalersi dei diritti ad essa spettanti ai sensi degli artt. 2761, commi 3 e 4, e 2756, commi 2 e 3, cod. civ., procedendo alla vendita, direttamente o a mezzo di altro intermediario abilitato, di un adeguato quantitativo dei titoli depositati. A tal fine il depositante conferisce mandato irrevocabile alla Banca, ai sensi dell'art. 1723, comma 2, cod. civ, affinché quest'ultima possa, in nome e per conto del depositante, girare, anche a proprio favore, i titoli presenti sul deposito.

La Banca si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del depositante. Se la Banca non ha realizzato che parte dei titoli, tiene in deposito gli altri alle stesse condizioni.

Analoga facoltà di procedere alla vendita al meglio di parte o di tutti i titoli depositati è, inoltre, riconosciuta alla Banca in caso di inadempimento del depositante ad obbligazioni dal medesimo contratte con la Banca stessa in dipendenza di operazioni bancarie di qualsiasi natura, già accordate o da accordarsi o di cui egli fosse garante: in tal caso sarà dato un preavviso di un giorno, decorso inutilmente il quale la Banca procederà al realizzo dei titoli e si soddisferà sul ricavato, dandone successiva comunicazione scritta al depositante.

Quando il deposito è intestato a più persone, la facoltà di cui sopra è accordata alla Banca con riferimento a tutti i titoli contenuti nel deposito anche quando uno solo dei contestatari risulti inadempiente alle obbligazioni contratte con la Banca in dipendenza di operazioni bancarie di qualsiasi natura, già accordate o da accordarsi o di cui egli fosse garante.

Durata del contratto – Recesso e chiusura del rapporto

Il contratto di deposito titoli in custodia e amministrazione è a tempo indeterminato. Le parti possono recedere dal medesimo in qualunque momento con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, da darsi mediante comunicazione scritta. Il recesso da parte del Cliente avviene senza penalità e senza spese di chiusura.

Il recesso dal contratto provoca la chiusura del deposito, che avviene entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione di recesso, salvo che sullo stesso siano presenti certificati di deposito dematerializzati o siano in essere operazioni di pronti contro termine. In tali casi la chiusura ha luogo entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di scadenza dei certificati o da quella di conclusione delle operazioni di pronti contro termine.

Comunicazioni periodiche al depositante e approvazione tacita del rendiconto - mancata movimentazione del deposito

La Banca invia al depositante almeno una volta all'anno una comunicazione periodica comprensiva del rendiconto della posizione dei titoli in deposito e del documento di sintesi delle condizioni economiche applicate al rapporto. In mancanza di opposizione scritta da parte del depositante, la comunicazione si intende approvata trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data del suo ricevimento.

Detta comunicazione può essere omessa qualora il valore nominale dei titoli contenuti nel deposito non superi 20.000 euro e non si registrino movimenti da oltre un anno

Operatività in caso di facoltà di disporre separatamente del deposito

Quando il deposito è intestato a più soggetti con facoltà per i medesimi di operare disgiuntamente gli uni dagli altri, ciascun depositante può impartire autonomamente disposizioni alla Banca, con piena liberazione della stessa anche nei confronti degli altri cointestatari. Tra tali disposizioni rientrano, a titolo esemplificativo, quelle relative all'estinzione del deposito, al ritiro od al trasferimento dei titoli depositati, all'esercizio di eventuali diritti di opzione. Il singolo cointestatario può sottoscrivere i documenti relativi a tali operazioni, compresi i fissati bollati, anche in nome e per conto degli altri depositanti intestatari, può procedere all'incasso del corrispettivo di dette operazioni ed al rilascio della quietanza. Qualora il cointestatario estingua il deposito, deve darne tempestivamente notizia agli altri contestatari.

La Banca pretende il concorso di tutti i cointestatari per disporre del deposito, qualora da uno di essi le sia stata comunicata opposizione alla facoltà di disposizione separata o revoca della medesima, anche solo con lettera raccomandata.

I contestatari rispondono in solido tra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo contestatario.

Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del deposito, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre separatamente del deposito. Analogamente lo conservano gli eredi del contestatario deceduto, che saranno però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell'incapace. In tale caso, la Banca pretende, però, il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi quando da uno di essi, o dal legale rappresentante dell'incapace, le sia stata notificata opposizione, anche solo con lettera raccomandata.

Subdeposito dei titoli cartacei presso società di gestione accentrata

La Banca è autorizzata a subdepositare i titoli cartacei presso una società di gestione accentrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 80 e segg. del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e della relativa normativa di attuazione.

In relazione ai titoli subdepositati, il depositante prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti ai medesimi a favore di altri depositanti ovvero chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di titoli della stessa specie di quelli subdepositati, tramite la Banca depositaria e secondo le modalità indicate nel regolamento dei servizi della società di gestione accentrata

Subdeposito dei titoli al portatore presso altri enti

La Banca è altresì autorizzata a subdepositare i titoli cartacei al portatore anche presso altri enti ed organismi, diversi dalle società di gestione accentrata, ai quali sia consentita comunque la custodia e l'amministrazione accentrata, con facoltà per i medesimi di affidare a terzi la materiale custodia, per particolari esigenze.

Qualora i titoli di cui sopra presentino caratteristiche di fungibilità o quando altrimenti possibile - ferma restando la responsabilità del cliente in ordine alla regolarità dei titoli - la Banca è anche autorizzata a procedere al loro raggruppamento ovvero a consentirne il raggruppamento da parte dei predetti soggetti subdepositari ed il cliente accetta di ricevere in restituzione altrettanti titoli della stessa specie e qualità.

Resta comunque inteso che, anche relativamente ai titoli subdepositati ai sensi di questo articolo, la Banca rimane responsabile nei confronti del cliente a norma del presente contratto.

Subdeposito di titoli emessi o circolanti all'estero

Per i titoli emessi o circolanti all'estero, la Banca è autorizzata a farsi sostituire nell'esecuzione delle operazioni di cui all'art. 3 da società estere subdepositarie a tal fine abilitate, depositando conseguentemente i titoli presso le stesse. Il servizio si svolge secondo le modalità indicate nel regolamento di dette società estere subdepositarie.

Tenuta di registrazioni contabili di strumenti finanziari dematerializzati da parte di altro intermediario autorizzato

La Banca è autorizzata a tenere presso altri intermediari autorizzati, a norma del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e della relativa normativa di attuazione, le registrazioni contabili relative a strumenti finanziari dematerializzati.

Modifica delle condizioni contrattuali ed economiche

La Banca, ove ricorra giustificato motivo, si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche e contrattuali applicate al rapporto. Tali modifiche saranno allo stesso rese note mediante apposita comunicazione, nel rispetto di quanto previsto dall' art.118 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e dalle relative disposizioni di attuazione.

In caso di variazione sfavorevole, il Cliente ha diritto, entro 60 giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, di recedere dal rapporto senza penalità e senza spese di chiusura e di ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Foro competente

Per ogni controversia che possa sorgere tra il depositante e la Banca in dipendenza del presente contratto, la competenza territoriale spetta in via elettiva ed alternativa, ma non esclusiva, oltre che all'Autorità Giudiziaria designata dagli artt. 18 e segg. del codice di procedura civile, anche all'Autorità Giudiziaria del luogo in cui si trova la sede legale della Banca, ovvero una qualsiasi dipendenza della stessa.

Qualora il depositante rivesta la qualifica di consumatore, ovvero sia una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, il Foro competente risulta essere quello della residenza o del domicilio del consumatore.

Organi e procedure di composizione stragiudiziale delle controversie

Per qualunque doglianza derivante dal rapporto, il Cliente ha diritto di rivolgere istanza scritta, indirizzata all'Ufficio Reclami della Banca, istituito presso la Direzione Generale della medesima. L'Ufficio Reclami ha l'obbligo di evadere le richieste pervenute in un termine non superiore ai sessanta giorni dalla data di ricezione delle stesse. Nel caso in cui il Cliente sia rimasto insoddisfatto del ricorso all'Ufficio Reclami, per le controversie relative ad operazioni o servizi posti in essere dalla data del 1 gennaio 2006, il Cliente potrà adire l'Ombudsman Giurì Bancario, presso il Conciliatore BancarioFinanziario, con sede in Via delle Botteghe Oscure n. 54, 00186 Roma, al fine di dirimere l'eventuale controversia con la Banca il cui valore non superi i 50.000 euro. Qualora la controversia riguardi servizi od operazioni poste in essere antecedentemente alla data del 1 gennaio 2006 e che non siano relative a bonifici transfrontalieri, il Cliente può rivolgersi all'Ombudsman Giurì bancario a condizione che il valore di detta controversia non superi Euro 10.000 ed unicamente nel caso in cui egli rivesta la qualità di consumatore, ovvero sia una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Le decisioni dell'Ombudsman Giurì bancario sono vincolanti soltanto per la Banca e lasciano il Cliente libero di investire della controversia l'Autorità Giudiziaria, un organismo conciliativo ovvero, se previsto, un arbitro o un collegio arbitrale.

SEZ. V LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL'OPERAZIONE

Spese accredito dividendi – cedole

Commissione per l'accredito periodico delle cedole e dei dividendi.

Spese consegna titoli allo sportello

Commissioni per il servizio di consegna materiale dei titoli allo sportello.

Spese rimborso titoli estratti o scaduti

Commissioni relative ai titoli estratti per il rimborso o giunti a scadenza.